

Annullamento in autotutela e conseguente risoluzione del contratto di affitto di pascoli montani di proprietà comunale per carenza del requisito di qualificazione costituito dal non essere già affittuario di pascoli pubblici

T.A.R. Piemonte, Sez. II 29 gennaio 2024, n. 88 - Bellucci, pres. ed est. - La Bergera Società Semplice Agricola (avv.ti Aliberti e Camisassi) c. Comune Bognanco (avv. Ferrari) ed a.

Contratti agrari - Gara per l'assegnazione in affitto di pascoli montani di proprietà comunale - Annullamento in autotutela e conseguente risoluzione del contratto - Carenza del requisito di qualificazione costituito dal non essere già affittuario di pascoli pubblici.

(Omissis)

FATTO

Il Comune di Bognanco, in data 18.2.2021, ha indetto una gara per l'assegnazione in affitto di pascoli montani di proprietà comunale. La ricorrente, in data 13.5.2021, si è aggiudicata il lotto n. 4, dichiarando, in applicazione del punto 1 del bando, di non essere già affittuaria o concessionaria di pascoli di proprietà pubblica in altri Comuni sul territorio nazionale. L'Amministrazione, ritenuto che l'interessata fosse carente del requisito di qualificazione costituito dal non essere già affittuaria di pascoli pubblici in altri Comuni, con determinazione n. 65 del 22.7.2022 ha disposto in autotutela l'annullamento dell'aggiudicazione, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione e ha proceduto all'escussione della polizza fideiussoria.

Avverso tale provvedimento la società istante è insorta deducendo:

- 1) violazione del bando; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento, erronea valutazione dei fatti e carenza di istruttoria;
- 2) violazione degli artt. 3 e 21 nonies della legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento; carenza di motivazione;
- 3) violazione del bando in merito al deposito cauzionale; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, travisamento, erronea valutazione dei fatti e carenza di istruttoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bognanco.

Con ordinanza n. 112 del 14.4.2023 è stata parzialmente accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 23 gennaio 2024 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene di non essere titolare di contratti di affitto, precisando che il contratto col Comune di Gressoney, addotto a presupposto del gravato provvedimento, fu stipulato dalla ditta individuale Francesca (rectius: Federica) Martinengo, mai acquisita dalla società La Bergera; aggiunge che la suddetta ditta chiese al Comune di Gressoney la variazione dell'utilizzo dei pascoli e non il subentro nel contratto della società La Bergera, in linea con la disciplina vigente in Valle d'Aosta, che consente l'uso dei pascoli anche ai non titolari della concessione.

La censura è infondata.

Molteplici elementi inducono a ritenere che la ricorrente fosse priva del requisito di ammissione alla gara rappresentato dal non essere affittuaria di pascoli pubblici in altri Comuni.

Infatti, la giunta comunale di Gressoney, con deliberazione n. 128 del 17.12.2020, dette atto che l'affittuaria del pascolo, ditta individuale Federica Martinengo, aveva modificato la ragione sociale in La Bergera società semplice (documento n. 6 depositato in giudizio dall'amministrazione resistente); peraltro Federica Martinengo è anche rappresentante della società La Bergera (come risulta dalla visura camerale).

Coerentemente, il Segretario comunale di Gressoney, con lettera del 4.2.2022 (documento n. 5 depositato in giudizio dall'amministrazione resistente), ha attestato che la società ricorrente, nel periodo dal 21 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, risultava contraente nella locazione di alpeggi comunali.

D'altro canto, la ditta Martinengo Federica ha cessato l'attività il 31.12.2020 ed è stata cancellata dal registro delle imprese il 25.1.2021 (si veda la memoria di replica depositata in giudizio dall'amministrazione in data 2.1.2024, non contestata sul punto dalla deducente).

Pertanto, la lettera email indirizzata da Federica Martinengo al Comune di Gressoney in data 9.11.2020, con la quale è stata chiesta "la variazione dell'utilizzo dei pascoli" a favore di La Bergera s.s., comportava l'intestazione del contratto a quest'ultima, in quanto la stessa restava l'unico possibile interlocutore contrattuale del Comune di Gressoney a decorrere



dal 31.12.2020.

2. Con il secondo mezzo l'istante deduce che il Comune ha adottato tardivamente l'atto impugnato, in violazione dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio entro un termine non superiore a 12 mesi; secondo la ricorrente non sussiste il caso della falsa rappresentazione dei fatti previsto dal comma 2 bis della norma, avendo correttamente dichiarato di non essere titolare di altri contratti; aggiunge che l'amministrazione non ha verificato la correttezza della deliberazione del Comune di Gressoney e non ha motivato in ordine al fatto che la valutazione alla base dell'atto impugnato contrastava con quella precedentemente svolta.

La censura non è condivisibile.

Il punto 1 del bando escludeva l'ammissione alla gara dell'operatore che fosse già affittuario o concessionario, sia quale singolo e sia quale componente di associazione, società o cooperativa, di pascoli di proprietà pubblica in altri Comuni.

La signora Federica Martinengo, quale rappresentante della società La Bergera, ha stipulato il contratto col Comune di Bognanco per effetto dell'aggiudicazione, e, prima ancora, in data 11.7.2019, quale ditta individuale, stipulò un contratto di locazione col Comune di Gressoney. Con l'approssimarsi della cessazione (poi avvenuta il 31.12.2020) dell'attività di quest'ultima, la signora Federica Martinengo, in data 9.11.2020, ha sostanzialmente chiesto al Comune di Gressoney di continuare a utilizzare i pascoli non più come ditta individuale ma come società La Bergera.

A tale cronologia fa riferimento la delibera della giunta comunale di Gressoney del 17.12.2020, che dà atto della modifica della ragione sociale del conduttore da ditta individuale azienda agricola Federica Martinengo a La Bergera s.s.a..

In tale contesto, da un lato risulta che correttamente il Comune, con l'impugnata determina, ha ritenuto insussistente, in capo alla società istante, uno dei requisiti previsti dal bando di gara, dall'altro risulta che quest'ultima ha reso una dichiarazione non conforme al vero.

Pertanto, ricorre la condizione di cui al comma 2 bis dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in base al quale il provvedimento amministrativo ottenuto a seguito di falsa rappresentazione dei fatti può essere annullato d'ufficio anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 1.

Pertanto la motivazione dell'atto impugnato, incentrata sulle acquisizioni istruttorie segnate dalla deliberazione del Comune di Gressoney e sull'attestazione del Segretario comunale, è esaurientemente argomentata.

3. Con il terzo rilievo l'esponente afferma che nessuna connessione intercorre tra gli addebiti addotti a presupposto dell'annullamento dell'aggiudicazione (riguardanti la fase di gara e non l'esecuzione del contratto) e la garanzia prestata con la polizza di cui il Comune ha disposto l'escussione.

La censura è fondata.

Il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione in autotutela non deriva da un inadempimento delle prestazioni contrattuali, al quale invece la polizza presentata dalla ricorrente fa chiaro riferimento in forza delle disposizioni del bando (pagina 6) e dell'art. 16 del contratto stipulato tra le parti il 19.8.2021 (documento n. 15 depositato in giudizio dall'Ente). In altri termini, la finalità per la quale è stata prestata la garanzia (copertura del rischio di inadempienze contrattuali) è estranea alle ragioni dell'annullamento dell'aggiudicazione (difetto di un requisito di partecipazione alla gara), con la conseguenza che l'escussione della polizza è stata erroneamente ancorata a profili patologici propri della fase selettiva anziché di quella contrattuale.

4. In conclusione, il ricorso deve essere in parte respinto e in parte accolto. Per l'effetto, l'impugnata determinazione deve essere annullata nella sola parte in cui dispone l'escussione della polizza fideiussoria.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante la parziale soccombenza reciproca.

(Omissis)